

Assicurativo.it

Cassazione, Sez. I Civile, sentenza n.17475/2002

di Spataro

Rimborsi da assicurazioni ex antitrust - giudizio secondo equita'

del su Assicurativo.it, oggi e' il 08.05.2024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI - Rel.Consigliere Ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso per regolamento di competenza proposto da: AXA Ass. ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma in Largo teatro della Valle 6 presso lâ€™TM avv. Domenico BONACCORSI di Patti, rappresentata e difesa dallâ€™TM avv. Giancarlo FALETTI giusta mandato in calce del ricorso; e dagli avv. ti Aldo FRIGNANI e Natalino IRTI giusta procura speciale per Notaio Marcello CELLINA di Milano rep. 42676 dellâ€™TM 11 giugno 2002; ricorrente contro ISVAP â€™ Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, elettivamente domiciliato in Roma alla via dei portoghesi 12, presso lâ€™TM Avvocatura Generale dello Stato, che lom rappresenta e difende ope legis; controricorrente e ricorrente incidentale e L. C.; intimato avverso la sentenza n. 508/00 del Giudice di Pace acquaviva delle Fonti, depositata il 12/12/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2002 del Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI; uditi per il ricorrente gli avvocati FALETTI, FRIGNANI e IRTI che hanno chiesto lâ€™TM accoglimento del ricorso; udito il PM, in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. Umberto APICE, che ha concluso per lâ€™TM accoglimento del primo motivo e assorbimento degli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 19 settembre 2000, il sig. L. C. conveniva in giudizio lâ€™TM AXA Comp. Ass. ni S.p.A. e lâ€™TM ISVAP per sentire: a) dichiarare illecito lâ€™TM aumento del costo da lui sostenuto in relazione alla polizza assicurativa n. 00446859, contratta con lâ€™TM AXA Ass. ni S.p.A., e per lâ€™TM effetto condannare tanto la societa' assicuratrice quanto lâ€™TM ISVAP a corrispondere e a stornare, in suo favore, a titolo di risarcimento danno, una somma pari al 20% del premio di polizza pagato e comunque da liquidarsi in via equitativa nella stessa misura; b) ordinare alla compagnia dâ€™TM assicurazioni il rinnovo del contratto in corso con lâ€™TM attore, alle condizioni di prezzo giusto e conforme alla legge. Il tutto con clausola di contenimento della domanda nelle competenze per valore dellâ€™TM adito giudice di Pace. A sostegno della domanda, lâ€™TM attore deduceva: 1) che lâ€™TM autorita' antitrust aveva comminato una multa pari a 700 miliardi di lire alle societa' partecipanti ad un accordo di cartello risultato e riconosciuto per cio' stesso vietato dalla legge; 2) che la AXA era una delle 39 compagnie assicuratrici sanzionate dallâ€™TM antitrust; 3) che tale accordo aveva avuto come effetto immediato e consequenziale lâ€™TM aumento del costo della polizza; 4) che lâ€™TM aumento risultato illecito ammontava presuntivamente al 20% del costo totale del premio versato, tenuto conto che lâ€™TM attivita' in violazione della legge sulla concorrenza aveva determinato in costo polizza superiore alla media europea e comunque illegalmente gonfiato a causa dei comportamenti anticoncorrenziali accertati dallâ€™TM antitrust; 5) che era diritto di esso attore ottenere il rinnovo del contratto in corso alle condizioni di giusto prezzo e conforme alla legge e, in ogni caso, ottenere un risarcimento del danno in misura pari al 20% del premio pagato e comunque da liquidarsi in via equitativa nella stessa misura; 6) che lâ€™TM ente di controllo ISVAP non aveva effettuato i controlli nel modo e nellâ€™TM intensita' dovuta, per il che doveva ritenersi corresponsabile del danno realizzato a carico del di esso attore. Lâ€™TM AXA, costituitasi, chiedeva in via preliminare: 1) dichiararsi lâ€™TM incompetenza funzionale e territoriale dellâ€™TM adito giudicante in favore della corte dâ€™TM Appello di Torino o di Bari ex art. 33, comma 2, della L. 287/90; 2) affermarsi la nullita' della citazione per indeterminatezza dei fatti di causa; 3) disporsi la sospensione del giud

<http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/visual.asp?num=721> - Ricercagiuridica.com - Sentenze

Hai letto: Cassazione, Sez. I Civile, sentenza n.17475/2002

Approfondimenti: [Sentenza](#) > - >[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)

